



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO  
PRESSO IL  
Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio 3

A:

Ministero dell'Istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio I

PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it)

**E, p. c.**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia  
PEC: [rts-pg.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-pg.rgs@pec.mef.gov.it)

Oggetto: ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta in data 19 gennaio 2024 recante i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'a.s. 2022/2023 per i dirigenti scolastici della Regione Umbria. (Risposta a Note U.S.R. Nr. 1329 del 26/01/2024 riscontro osservazione U.C.B. n. 248 del 20/12/2023 e Nr. 17704 del 01/12/2023). Visto ex art. 5, comma 2, lettera e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Si attesta che il provvedimento n. **Ipotesi Cir** del **19/01/2024**, del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Ufficio I, protocollato da questo Ufficio in data **26/01/2024** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **1547**,

ha superato

il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. **154**, in data **08/02/2024** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e) .

In riscontro all'osservazione dello scrivente Ufficio n. 248 del 20 dicembre 2023, è pervenuta, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 40<sup>bis</sup>, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 5, comma 2, lett. e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la nuova ipotesi di contratto in oggetto, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3<sup>sexies</sup>, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preliminarmente, si evidenzia che, in deroga all'adozione di una ipotesi di C.C.N.I., prevista dall'art. 7, comma 4, lettera a) del C.C.N.L. 8 luglio 2019, si prende atto del comma 341, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, modificato dall'art. 5, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, con il quale si stabilisce che: *“Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'Istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010”*.

Si prende atto che gli effetti della Conferenza di servizi del 26 febbraio 2020, ai fini della distribuzione delle risorse della retribuzione parte variabile in ragione dei dirigenti scolastici in servizio e della retribuzione delle reggenze a valere sulla retribuzione di risultato, cessano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 ed è disapplicato, da tale anno scolastico, l'art. 57, comma 3, del CCNL 11 aprile 2006, come stabilito all'art. 43, comma 3, del CCNL 8 luglio 2019.

Si prende atto che per l'a.s. 2022/2023 il riparto delle risorse prevede una quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile, pari a euro 481.780,29, come previsto dall'art. 1, commi 339 e 340, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Si prende atto che, per l'a.s. 2022/2023, *“[...] per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a*

*quella definita per l'anno scolastico 2021/2022 [...]*", come previsto dall'art. 5, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Si prende atto, inoltre, che con la presente ipotesi codesto U.S.R. ha confermato, per l'anno scolastico 2022/2023, i valori annui lordi della retribuzione di posizione parte variabile in misura pari a quella già percepita dai dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2021/2022, utilizzando per la retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – e la retribuzione delle reggenze, un **importo inferiore** all'85% del fondo destinato al pagamento delle predette retribuzioni. Pertanto, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, comma 559 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: *“Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”*.

Si prende atto, altresì, che codesto U.S.R., nelle more dell'adozione del sistema di valutazione dei Dirigenti scolastici, ha determinato la retribuzione di risultato, anche per l'anno scolastico 2022/2023, come negli anni scolastici precedenti, in relazione alla complessità gestionale dell'istituzione scolastica per la quale è stato conferito l'incarico. Al riguardo, si prende atto, anche, di quanto indicato nelle premesse dell'ipotesi di C.I.R., circa la ripartizione delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione in fasce di complessità, per l'anno scolastico 2022/2023, stabilita con l'accordo sottoscritto tra le parti in data 4 giugno 2013 e prorogato per gli anni successivi, a seguito di intesa tra le parti sottoscritta in data 6 marzo 2018 con nota prot. n. 2933.

Resta inteso che, all'atto della liquidazione delle provvidenze, la verifica amministrativo-contabile delle singole posizioni dirigenziali verrà effettuata dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Da ultimo, si prende atto degli arrotondamenti effettuati nell'ipotesi di C.I.R. in oggetto e nel foglio di calcolo allegato, che comportano differenze centesimali nei conteggi. Resta inteso che, all'atto

della liquidazione delle provvidenze, la verifica amministrativo-contabile delle singole posizioni dirigenziali verrà effettuata dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si trasmette la presente nota al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto e di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 21, comma 2, *“le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

FG/LP

Data 08/02/2024